

COMUNE DI SORBOLO MEZZANI
(Provincia di Parma)

Sede legale: Sorbolo Mezzani, Piazza Libertà, n° 1
Sede amministrativa: Sorbolo, Via del Donatore, n° 2
Telefono 0521/669611, fax 0521/669669 (C.A.P. 43058)
partita iva 02192670343

CAPITOLATO D'ONERI
PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO
SCOLASTICO

Indice-sommario

Art. 1 - Oggetto dell'appalto.

Art. 2 - Modalità di esecuzione del servizio

Art. 3 – Importi, durata dell'appalto ed opzioni/rinnovo.

Art. 4 - Prestazioni.

Art. 5 - Controlli

Art. 6– Autoveicoli

Art. 7- Personale.

Art. 8 - Responsabilità.

Art. 9 - Obblighi retributivi, contributivi ed assistenziali.

Art. 10 – Obblighi in materia di tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori.

Art. 11 - Corrispettivo dell'appalto e revisione del prezzo.

Art. 12 – Cauzione

Art. 13 - Cessione e subappalto.

Art. 14 -. Risoluzione del contratto.

Art. 15 - Clausola penale.

Art. 16 – Recesso

Art. 17 - Spese contrattuali

Art. 18 – Foro competente

Art. 19 - Disposizioni finali.

CAPITOLATO D'ONERI

Art. 1 - Oggetto dell'appalto.

1. Forma oggetto dell'appalto la gestione del servizio di trasporto scolastico riguardante le scuole primarie e secondarie di primo grado site nel territorio comunale.

2. Il servizio consiste, in particolare, nel trasporto degli alunni dalle loro abitazioni o dai centri di raccolta indicati dal committente, che l'appaltatore è obbligato a rispettare, ai plessi scolastici frequentati e viceversa, inclusa la ripetizione, nella stessa giornata, del medesimo percorso, se siano previsti rientri pomeridiani.

3. Consiste altresì nel trasporto degli alunni per lo svolgimento di uscite didattiche programmate dal Comune, anche quando tali attività vengano realizzate nei periodi di sospensione delle attività didattiche ed anche per i bambini frequentanti la scuola dell'infanzia, ai sensi e nei limiti di cui al d.m. 31 gennaio 1997 ed alla circolare del Ministero dei Trasporti, n 23/1007 dell'11 marzo 1997.

Art. 2 Modalità di esecuzione del servizio

1. Il servizio di cui all'art. 1 comma 2 del presente capitolato è articolato in tre distinte linee, all'interno delle quali vengono definiti annualmente gli specifici percorsi, per complessivi 53.000 km annui presunti, così distinti:

LINEA 1: (Mezzani) Km 18.350

LINEA 2: (Sorbolo-Coenzo) Km 13.650;

LINEA 3: (Sorbolo-Bogolese-Casaltone) Km 21.000.

2. Esso è svolto dall'appaltatore, in conformità alle esigenze del calendario scolastico, mediante utilizzo di n. 3 automezzi adibiti al trasporto scolastico, in grado di percorrere gli itinerari previsti tenuto conto delle caratteristiche stradali del territorio: uno da almeno 48 posti (la cui lunghezza non sia superiore a mt. 8,5), compresi 3 posti da accompagnatore, uno da almeno 40 posti, compresi due posti da accompagnatore e uno da alme 30 posti compresi due posti da accompagnatore (nell'allegato 1 sono evidenziati i percorsi relativi all'a.s. 2020-2021).

3. L'appaltatore è tenuto, entro trenta giorni dall'inizio dell'esecuzione delle prestazioni, a fornire al committente il numero esatto di Km giornalieri percorsi, per ciascuna linea.

4. L'appaltatore è tenuto ad uniformarsi agli orari di ingresso e uscita definiti dall'Istituto comprensivo e alle istruzioni che il committente ritenesse di impartire in ordine alle modalità ed agli orari di espletamento delle prestazioni.

5. Il servizio di cui all'art. 1 comma 3 del presente capitolato viene svolto mediante utilizzo di automezzi dotati di posto carrozzella provvisto di pedana elevatrice, per complessivi 6.800 km annui presunti (nell'allegato 2 è evidenziata la programmazione delle uscite didattiche relativa all'a.s. 2018-2019).

6. I chilometri indicati ai commi 1 e 5 del presente articolo (59.800 per anno scolastico e 279.200 complessivi per l'intera durata dell'appalto) hanno valore puramente indicativo, per cui l'appaltatore non potrà richiedere alcun genere di compenso, rimborso o indennizzo qualora il chilometraggio annuo risulti inferiore, così come non potrà rifiutarsi di provvedere ad aumentare le prestazioni da eseguire.

7. L'appaltatore si impegna ad osservare gli orari ed i percorsi elaborati dal committente prima dell'inizio di ciascun anno scolastico sulla base del numero degli alunni che abbiano fatto richiesta di fruire del servizio; i predetti orari e percorsi potranno variare durante l'anno scolastico, previa comunicazione del committente all'appaltatore.

8. Il committente può sospendere in via temporanea ed anche parzialmente l'esecuzione del servizio, dandone comunicazione all'appaltatore il giorno precedente la sospensione, senza che a questi sia riconosciuto alcun indennizzo.

9. Le tariffe del servizio sono determinate e rimosse direttamente dal committente, restando inibito all'appaltatore procedervi direttamente, né tanto meno pretendere dagli utenti alcun

compenso aggiuntivo. Onde consentire al committente di stabilire ed aggiornare le tariffe del servizio l'appaltatore fornisce, entro il termine prefissato dal committente, tutte le informazioni richieste in merito a percorrenze, modalità di espletamento e costi del servizio medesimo.

Art. 3 – Importi, durata dell'appalto ed opzioni/rinnovo

1. La decorrenza iniziale dell'appalto è fissata al 7 gennaio 2022 con termine finale al 31 agosto 2026, per un importo complessivo di euro 531.818,00 al netto dell'IVA. Si evidenzia non esistono rischi derivanti da possibili interferenze secondo le modalità di strutturazione del servizio e conseguentemente non è stato quantificato alcun costo specifico per la sicurezza inerente ai rischi interferenziali e che pertanto è pari a 0.
2. L'importo stimato annuo dell'appalto ascende ad euro 113.636,36 al netto dell'IVA.
3. La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata pari a 3 anni scolastici, per un importo di € 340.909,08 al netto dell'Iva. La stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola all'appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno 60 giorni prima della scadenza del contratto originario.
4. La stazione appaltante inoltre si riserva la facoltà di prorogare il termine finale del contratto per il periodo necessario ad completare le nuove procedure di affidamento e comunque per un periodo non superiore a mesi 6 e per un importo di € 75.757,57 al netto dell'Iva.
5. L'importo complessivo dell'appalto stimato, ai sensi dell'art. 35 del Codice, comprensivo dell'eventuale proroga tecnica, al netto di Iva è pari ad euro 948.484,65.

Art. 4 - Prestazioni.

1. L'appaltatore è tenuto:
 - a) a trasportare gli alunni portatori di handicap mediante automezzi appropriati ed attrezzature conformi alle vigenti norme di sicurezza;
 - b) a sorvegliare gli alunni;
 - c) ad assicurarsi che gli alunni scendano alle fermate concordate e siano ritirati da un adulto di riferimento e ad avvisare preventivamente i genitori qualora vi siano variazioni di percorso;
 - d) ad osservare orari ed itinerari prescritti, non apportandovi alcuna variazione se non espressamente e preventivamente autorizzata dal committente;
 - e) a non usare i veicoli per altri scopi rispetto a quelli previsti dal presente capitolato e, pertanto, a non trasportare terze persone, cose, animali, né deviare dal percorso stabilito;
 - f) a tenere una velocità rispettosa dei limiti di sicurezza;
 - g) a non consentire l'accesso ai veicoli di passeggeri oltre il numero consentito dalla carta di circolazione;
 - h) a sorvegliare affinché sui veicoli non si fumi;
 - i) a nominare tra i propri dipendenti, soci, o comunque tra le persone adibite all'appalto un incaricato dei rapporti con il committente, comunicandone le generalità;
 - j) ad osservare il d.m. 31 gennaio 1997, e le altre norme, atti ed istruzioni amministrative comunque vigenti in materia di trasporto scolastico e di circolazione stradale;
 - k) ad osservare le norme vigenti in materia di sicurezza, siano esse concernenti lo stato di efficienza dei veicoli che la condotta di marcia;
 - l) a dare immediata comunicazione al committente di tutti i sinistri ed incidenti eventualmente occorsi, quali che siano la loro gravità ed i danni causati;
 - m) a mantenere i veicoli in perfetta efficienza meccanica e di carrozzeria;
 - n) a garantire una pulizia accurata degli automezzi;
 - o) a tenere ed aggiornare la documentazione prescritta per la circolazione di veicoli su strada ed il trasporto mediante veicoli da noleggio con conducente, con particolare riferimento alle carte di circolazione ed alle licenze d'esercizio;

p) ad effettuare periodicamente il collaudo tecnico dei veicoli presso la Motorizzazione Civile, registrandone l'esito nelle carte di circolazione;

q) a collaborare con il committente nell'effettuazione di verifiche periodiche sugli elenchi degli iscritti;

r) a dare tempestivamente notizia al committente del verificarsi di circostanze eccezionali che rendessero necessarie variazioni o interruzioni del servizio, assicurando la disponibilità a collaborare al fine della ripresa ordinaria del servizio;

s) a dare immediata comunicazione al committente di eventuali temporanee sostituzioni di veicoli dovute a cause di forza maggiore, con altri veicoli comunque autorizzati e muniti dei requisiti previsti dalle norme vigenti.

2. L'appaltatore è tenuto altresì:

a) a munire il proprio personale di telefono cellulare o di altro mezzo che ne consenta la reperibilità, in caso di necessità o di emergenza, durante il servizio; i numeri di telefono saranno a disposizione del committente e delle scuole servite;

b) ad assicurare la continua reperibilità della persona incaricata di cui alla lettera i) del precedente comma, durante l'orario del servizio.

3. L'appaltatore è tenuto ad effettuare tutte le prestazioni strumentali, connesse o complementari allo svolgimento delle attività oggetto dell'appalto, quantunque non indicate nel presente capitolato, restando per esse compensato con il corrispettivo convenuto, senza che per ciò possa pretendere alcun genere di rimborso, compenso o indennizzo.

Art. 5 - Controlli

1. Il committente si riserva il diritto di effettuare periodiche ispezioni per accertare lo stato di manutenzione degli automezzi e di ordinare le riparazioni e le sostituzioni che ritenesse necessarie.

2. Resta inteso che il controllo e la verifica da parte del committente sull'esatto svolgimento del servizio non libera in nessun caso l'appaltatore dall'obbligo e dalla conseguente responsabilità circa l'osservanza degli impegni contrattuali assunti.

Art. 6 – Autoveicoli

1. L'appaltatore si impegna ad utilizzare autoveicoli conformi alla normativa vigente per quanto riguarda tipologia, autorizzazioni, caratteristiche tecniche e idonei alla corretta esecuzione delle prestazioni appaltate.

2. Essi dovranno essere intestati, immatricolati ed omologati secondo le disposizioni di legge e di regolamento in vigore.

3. Il servizio di trasporto dovrà essere effettuato con veicoli rispondenti ai requisiti di cui al decreto ministeriale 18 aprile 1977 e successive modificazioni ed integrazioni, immatricolati in uso di terzi per il servizio di noleggio con conducente a titolo di proprietà, usufrutto, patto di riservato dominio, locazione con facoltà di compera (leasing), da parte dell'appaltatore, in possesso dei requisiti previsti dal decreto ministeriale 20 dicembre 1991, n. 448.

4. L'appaltatore dovrà essere in possesso di licenza per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.

Art. 7 – Personale

1. L'appaltatore è tenuto a gestire il servizio con operatori in numero sufficiente, muniti dei requisiti per la guida di scuolabus ((patente D e certificato di abilitazione professionale CQC, ai sensi degli articoli 116, comma 8, del codice della Strada approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e 310 del relativo regolamento di esecuzione approvato con DPR 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni ed integrazioni).

2. I conducenti devono essere riconosciuti idonei dall'Ispettorato della Motorizzazione Civile, restando l'appaltatore impegnato a sostituire immediatamente coloro che venissero dichiarati inabili.

3. L'appaltatore è tenuto a consegnare al committente l'elenco nominativo degli operatori adibiti all'appalto, a comunicare tempestivamente eventuali variazioni ed a sostituire gli operatori giudicati inadeguati per manifesto difetto di capacità professionale o per comportamento non confacente alle esigenze del servizio.

4. L'appaltatore è tenuto a garantire i contingenti minimi in caso di sciopero del personale ai sensi delle norme vigenti, e si impegna a sostituire i conducenti che per qualsiasi causa fossero assenti con altri idonei ed abilitati allo svolgimento del servizio.

5. Gli operatori adibiti all'espletamento del servizio dovranno tenere contegno corretto e riguardoso verso gli utenti, i terzi ed il personale del committente, pena l'obbligo di sostituirli, su richiesta di questa, nel termine prefissato.

Art. 8 - Responsabilità

1. L'appaltatore, per gli automezzi impiegati nell'espletamento del servizio, dovrà adempiere agli obblighi di cui alla legge 990/1969. Per quanto attiene il massimale di garanzia previsto dalla polizza RCA ex lege 990/1969 ciascun mezzo impiegato dovrà essere coperto da una polizza con il seguente massimale minimo di garanzia: Euro 25.000.000,00 unico per sinistro e per danni a cose e/o persone.

2. L'appaltatore assume altresì in proprio, per l'espletamento del servizio oggetto dell'appalto, ogni responsabilità in ordine a danni arrecati a cose e/o persone, conseguenti a fatti o eventi non connessi con la circolazione degli automezzi, provvedendo a stipulare idonea polizza assicurativa, che dovrà essere prodotta prima dell'inizio del servizio.

3. La polizza dovrà prevedere le seguenti sezioni di garanzia responsabilità civile verso terzi (RCT) e responsabilità civile verso prestatori di lavoro (RCO) per i seguenti massimali di garanzia minimi:

- per sinistro Euro 5.000.000,00
- ☐ per persona e/o prestatori di lavoro infortunato Euro 1.500.000,00
- ☐ per danni a cose e/o animali Euro 1.000.000,00

4. L'appaltatore si impegna a mantenere in vigore e pienamente efficaci le coperture assicurative di cui al presente articolo per tutta la durata dell'appalto.

Art. 9 – Obblighi retributivi, contributivi ed assistenziali.

1. L'appaltatore è tenuto al rispetto di tutti gli obblighi verso i propri dipendenti risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, di assicurazioni sociali, antinfortunistiche, previdenziali e assistenziali e assume a suo carico tutti gli oneri relativi.

2. L'Impresa è obbligata altresì ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del contratto condizioni retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili ed ogni altro adempimento in ordine al rapporto di lavoro secondo le leggi ed i contratti di categoria in vigore.

Art. 10 – Obblighi in materia di tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori.

1. L'appaltatore è tenuto ad ottemperare alla legislazione vigente in materia di sicurezza e salute e, in particolare, ai contenuti del D.Lgs. n. 81/2008.

Art. 11 - Corrispettivo dell'appalto, emergenza sanitaria e revisione del prezzo

1. In caso di persistenza dell'emergenza sanitaria in atto l'appaltatore sarà tenuto ad adottare tutte le misure previste per il contenimento della diffusione del virus da covid-19 (igienizzazioni, sanificazioni, ecc). In tali casi, sarà ad esso corrisposto un prezzo unitario maggiorato rispetto a quello ordinario, pari a euro 1,90 oltre Iva, subordinatamente alla disponibilità di fondi statali assegnati, per tali ragioni, al committente.
2. L'accertamento e la relativa dichiarazione sulla sussistenza dei presupposti per l'applicazione del comma 1 rimane di esclusiva pertinenza del committente.
3. Il corrispettivo dell'appalto sarà determinato dall'applicazione del prezzo unitario chilometrico offerto dall'appaltatore, moltiplicato per i chilometri effettivamente percorsi per lo svolgimento del servizio nel periodo di riferimento.
4. L'appaltatore è obbligato ad assicurare il medesimo prezzo unitario di cui al comma 3 nei casi di iniziative commissionate dall'Istituto comprensivo di Sorbolo nell'ambito di progetti condivisi con il committente (a titolo esemplificativo, corsi di nuoto).
5. Il prezzo unitario è fisso ed invariabile ed è comprensivo dei costi sostenuti per il personale, per l'acquisto, la manutenzione ordinaria e straordinaria dei veicoli ed in genere per la fornitura dei beni e la prestazione dei servizi tutti necessari alla gestione dell'appalto e di ogni altro relativo alle prestazioni comprese nel presente capitolato, senza che possa essere invocata dall'appaltatore alcuna verifica sulla misura o sul valore loro attribuito.
6. Quanto al servizio di cui all'art. 1 comma 2 del presente capitolato non sarà riconosciuto alcun corrispettivo per i km percorsi dal luogo di rimessa degli automezzi alla prima fermata.
7. Quanto al servizio di cui all'art. 1 comma 3 e art. 11 c. 4 del presente capitolato i km saranno conteggiati a partire dal plesso scolastico interessato e non sarà riconosciuto altro corrispettivo che quello indicato al comma 1 del presente articolo.
8. Trattandosi di contratto di durata è ammessa la revisione del prezzo a partire dal secondo anno successivo alla stipulazione nel limite massimo determinato dall'indice Istat relativo al mese di settembre ai sensi dell'articolo 115 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
9. Il committente ha facoltà di controllo e di contestazione sulla qualità e sulla quantità delle prestazioni rese, in tale ultimo caso ritenendosi sospeso il termine della liquidazione del corrispettivo mensile, sino al ricevimento delle deduzioni dell'appaltatore ed allo scioglimento delle riserve.

Art. 12 - Cauzione.

1. L'appaltatore dovrà prestare idonea cauzione, nel termine prescritto con la comunicazione di aggiudicazione ed in una delle forme indicate nel bando di gara, per un importo pari al 10% del prezzo complessivo dell'appalto, netto dall'i.v.a.
2. In caso di inosservanza delle condizioni del presente capitolato o comunque di eventuali mancati pagamenti di stipendi o contributi assicurativi e previdenziali da parte dell'appaltatore nei confronti dei propri dipendenti e soci occupati nell'appalto, il committente, ferma restando l'esclusione della sua responsabilità solidale, potrà, di diritto, rivalersi di propria autorità sulla cauzione come sopra costituita e l'appaltatore sarà tenuto a reintegrarla nel termine e con le modalità che saranno all'uopo fissate.

Art. 13 - Cessione e subappalto.

1. E' vietata la cessione del contratto, a pena della sua nullità.
2. E' ammesso il subappalto dei servizi oggetto del presente capitolato, salvo disposizioni speciali che vi facciano divieto, in misura non superiore al 50% del loro valore complessivo.
3. Per quanto non previsto dal presente articolo, trovano applicazione l'art. 170 del DPR n. 207/2010 e l'art. 105 del d. lgs. 50/2016.

Art. 14 - Risoluzione del contratto.

1. Il contratto di appalto si risolverà di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, per:
 - a) mancato intraprendimento del servizio nel termine prefissato;
 - b) sospensione non autorizzata del servizio per più di due giorni, anche non consecutivi;
 - c) adibizione al servizio di personale inadeguato, o insufficiente, o privo dei requisiti prescritti dalle norme vigenti e dal presente capitolato, o non iscritto agli istituti previdenziali ed antinfortunistici ai sensi delle norme vigenti;
 - d) mancata sostituzione del personale ritenuto inadeguato nel termine prefissato;
 - e) accertata violazione di norme e clausole contrattuali regolanti il rapporto con il personale adibito al servizio;
 - f) contestazione di quattro inadempienze alle obbligazioni assunte con l'appalto;
 - g) cessione del contratto o subappalto vietato;
 - h) violazione degli orari o dei tempi convenuti per lo svolgimento del servizio;
 - i) esazione diretta o pretesa di compensi aggiuntivi per lo svolgimento del servizio;
 - j) rifiuto o ritardo ultrasettimanale non dipendenti da cause di forza maggiore nel fornire informazioni che possono essere richieste ai sensi del presente capitolato;
 - k) annullamento, revoca o decadenza di anche una sola licenza di noleggio con conducente;
 - l) rifiuto nel fornire le informazioni di cui all'art. 2 comma 3;
 - m) accertata effettuazione di chilometri inferiori o comunque diversi rispetto a quanto dichiarato;
 - n) grave inadempimento a quanto prescritto dal presente capitolato;
 - o) espressa comminatoria del presente capitolato.
2. Ogni altra ipotesi di risoluzione del contratto resta regolata dall'art. 1453 del codice civile.

Art. 15 - Clausola penale.

1. Salva la risoluzione del contratto ed il risarcimento dell'eventuale maggior danno ed impregiudicata l'eventuale responsabilità sancita dal diritto penale, l'appaltatore dovrà corrispondere le seguenti penali:
 - a) di euro 200,00 per ritardo negli orari ed imperfetta manutenzione dei veicoli;
 - b) di euro 500,00 per ogni giorno di mancata effettuazione o interruzione del servizio;
 - c) di euro 800,00 in caso di mancata comunicazione delle informazioni di cui all'art. 2 comma 3;
 - d) da euro 150,00 ad euro 2.582,00 secondo la gravità dell'infrazione, per ogni altro inadempimento delle obbligazioni del presente capitolato non comportante la risoluzione del contratto.
2. Il pagamento della penale dovrà essere effettuato entro trenta giorni dal ricevimento della contestazione, effettuata dal committente, pena l'escussione della cauzione.

Art. 16 - Recesso.

1. Il committente, a norma dell'art. 21-sexies della Legge 241/90 così come modificata dalla Legge 11 febbraio 2005, n. 15, avrà facoltà di recedere unilateralmente dal contratto stipulato nei sei mesi decorrenti dalla data di effettivo inizio del servizio, previa disdetta da comunicare all'appaltatore mediante lettera raccomandata almeno tre mesi prima della data del recesso, senza diritto della controparte ad alcun corrispettivo per il recesso medesimo,
2. Il committente potrà recedere dal contratto con effetto immediato dal ricevimento di comunicazione raccomandata, per l'applicazione di disposizioni normative obbligatorie che comportino la cessazione della gestione appaltata.
3. Nei casi previsti dai commi che precedono, sarà dovuto il corrispettivo per le prestazioni

regolarmente eseguite sino alla data del recesso.

Art. 17 - Spese contrattuali.

1. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto d'appalto, nessuna esclusa od eccettuata, sono a carico dell'appaltatore.

Art. 18 - Foro competente.

1. Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in ordine all'applicazione del presente capitolato è competente il foro di Parma.

Art. 19 - Disposizioni finali.

1. Per tutto quanto non previsto dal presente capitolato, trovano applicazione le norme vigenti nelle materie che ne costituiscono l'oggetto.